



# STUDIO ZAMBELLO

## CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Via Faustino Tanara n. 5 – 43121 Parma

**Giuseppe Zambello**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Monica Ortalli**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Paolo Cuccu**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Matteo Poli**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Alessandro Zambello**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Michela Aliani**  
*Dottore Commercialista*

**Sara Martinelli**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Circolare n. 11/2024

Parma, 26 Settembre 2024

### Oggetto: Revisione del sistema sanzionatorio tributario

Gentilissimi clienti,

con la presente Circolare di Studio si evidenziano le principali novità in materia di sanzioni tributarie introdotte dal **D.Lgs. 87/2024**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 28/06/2024, la maggior parte delle quali in vigore dal 01/09/2024.

#### **MODIFICHE AL D.LGS. N. 74/2000 IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI**

##### **1) DISTINZIONE TRA CREDITI TRIBUTARI INESISTENTI E NON SPETTANTI**

Vengono aggiunte all'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 74/2000 le lettere *g-quater* e *g-quinquies* contenenti le definizioni di crediti non spettanti ed inesistenti. In particolare:

- si definiscono crediti inesistenti quelli:
  - che mancano dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalle norme di riferimento;
  - i cui requisiti oggettivi o soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
- si definiscono crediti non spettanti quelli:
  - fruiti in violazione delle modalità previste dalla norma di riferimento o, per l'eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella prevista;



# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

- pur in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, difettano di ulteriori elementi o particolari qualità specificamente previste dalla norma di riferimento;
- fruiti senza rispettare gli adempimenti amministrativi previsti a pena di decadenza.

Viene anche modificata, per le violazioni commesse a decorrere dal 01/09/2024, la misura delle sanzioni previste dall'art. 13, commi 4-*bis* e 5 del D.Lgs. 471/1997 per l'utilizzo rispettivamente di crediti non spettanti ed inesistenti:

Fattispecie	Fino al 31/08/2024	Dal 01/09/2024
Crediti non spettanti	30%	25%
Crediti inesistenti	Dal 100% al 200%	70%, aumentata dalla metà al doppio in caso di rappresentazione fraudolenta o artificiosa dei requisiti oggettivi e/o soggettivi

Infine, con il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000 viene introdotta la causa di non punibilità del reato di indebita compensazione di crediti non spettanti per un importo annuo superiore ad € 50.000 in caso di obiettiva incertezza, anche in ragione della natura tecnica delle valutazioni, circa la spettanza del credito.

## 2) OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE E IVA

Ferme restando le soglie minime di punibilità per il reato di omesso versamento di ritenute certificate e IVA pari rispettivamente ad € 150.000 ed € 250.000 annui, il decreto di revisione del sistema sanzionatorio modifica gli artt. 10-*bis* e 10-*ter* del D.Lgs. 74/2000 in merito al termine ultimo per il versamento delle somme a debito risultanti dalle certificazioni dei sostituti d'imposta:

Tributo	Versione antecedente	Versione attualmente in vigore
Ritenute	Entro il termine di presentazione del mod. 770	Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione del mod. 770
IVA	Entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo	Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA

Inoltre, viene stabilito che i suddetti reati non scattano se il debito tributario per ritenute e/o IVA è in corso di rateazione e, in caso di decadenza dalla rateazione, il contribuente è perseguibile penalmente soltanto se il debito residuo è superiore rispettivamente ad € 50.000 ed € 75.000.



# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

A tal proposito, si precisa che il contribuente è punibile se riceve la comunicazione di irregolarità dei versamenti ex art. 36-*bis* del d.P.R. 60/1973 e art. 54-*bis* del d.P.R. 633/1972 entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e non esegue i relativi versamenti integrali o rateali; in caso di ritardo nella comunicazione oltre detta data, il contribuente può spontaneamente iniziare il pagamento delle rate (massimo venti rate trimestrali di pari importo) versando la prima entro il 31 dicembre e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

Infine, il nuovo comma 3-*bis* dell'art. 13 del D.Lgs. 74/2000 introduce una nuova causa di non punibilità rilevabile dai giudici per i reati di omesso versamento di ritenute certificate e IVA, ovvero la crisi non transitoria di liquidità del contribuente legata:

- all'inesigibilità dei crediti per insolvenza o sovraindebitamento del debitore;
- al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche;
- all'impossibilità di attuare misure idonee al superamento della crisi.

### 3) SEQUESTRO A FINI DI CONFISCA

In passato era previsto che in caso di condanna ad un reato tributario i beni del contribuente, per un valore corrispondente al debito tributario in corso di rateazione, fossero temporaneamente sottoposti a sequestro per essere poi restituiti o confiscati a seconda che venisse rispettato o meno il piano di rateazione.

Il nuovo art. 12-*bis* del D.Lgs. 74/2000, invece, stabilisce che il sequestro a fini di confisca non viene disposto fintanto che il contribuente è in regola con il versamento delle rate, salvo che sussista il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale e tenuto conto della gravità dell'illecito commesso.

### 4) IMPUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Il nuovo comma 3-*ter* dell'art. 13 del D.Lgs. 74/2000 introduce l'impunibilità per "particolare tenuità del fatto", secondo cui il giudice, ai fini della condanna del contribuente ad un reato tributario, deve tenere conto:

- dell'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia;
- del pagamento del debito secondo il piano di rateazione concordato con l'amministrazione finanziaria e del relativo debito residuo;
- dello stato di crisi del contribuente come definito dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza.



# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

## 5) CIRCOSTANZE DEL REATO

Viene profondamente modificato l'art. 13-*bis* del D.Lgs. 74/2000 che prevede la riduzione alla metà delle pene e la mancata irrogazione delle sanzioni accessorie in caso di estinzione del debito tributario. Innanzitutto, tali sconti di pena operano se il debito tributario comprensivo di sanzioni e interessi viene integralmente estinto entro la chiusura del dibattito di primo grado, non più entro la sua dichiarazione di apertura.

Inoltre, viene prevista la sospensione del processo penale in caso di rateizzazione del debito, la quale opera nel seguente modo:

1. prima della chiusura del dibattito di primo grado, il contribuente comunica al giudice che il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione, il quale provvede ad informare l'Agenzia delle Entrate;
2. successivamente, il giudice dispone la sospensione del processo penale per un anno, termine che, può essere prorogato massimo due volte di tre mesi per consentire l'integrale estinzione del debito qualora l'Agenzia delle Entrate dichiari che il contribuente è in regola con i versamenti rateali;
3. la sospensione viene revocata in caso di estinzione integrale del debito o di decadenza dal beneficio della rateazione.

Se al termine della suddetta procedura si addiende all'estinzione integrale del debito tributario, il contribuente può beneficiare della riduzione alla metà della pena e della mancata irrogazione delle sanzioni accessorie.

## 6) RAPPORTI TRA PROCESSO PENALE E TRIBUTARIO

Con il D.Lgs. 87/2024 viene parzialmente eliminata la netta separazione tra il processo penale e il processo tributario, i quali in passato hanno costituito un vero e proprio "doppio binario".

In particolare, il nuovo art. 1-*bis* dell'art. 20 del D.Lgs. 74/2000 stabilisce che gli accertamenti d'imposta divenuti definitivi (anche a seguito di adesione) e le sentenze non più impugnabili rese nel processo tributario possono essere acquisite come prove nel processo penale relativo a reati che derivano dalle medesime violazioni oggetto del processo tributario.

Inoltre, il nuovo art. 21-*bis* prevede che l'assoluzione definitiva del contribuente perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso si estende al processo tributario in qualsiasi stato e grado di giudizio, dovendosi il giudice uniformare all'esito del processo penale.



# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

## MODIFICHE AL D.LGS. N. 471/1997 IN MATERIA DI SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI

Con il D.Lgs. 87/2024 si assiste ad una generalizzata riduzione delle sanzioni tributarie non penali per le violazioni commesse a decorrere dal 01/09/2024.

### 1) SANZIONE PER OMESSO VERSAMENTO

La sanzione per l'omesso versamento delle imposte a debito risultanti dalle dichiarazioni presentate, anche se rilevato con un avviso bonario, viene ridotta dal 30% al 25% di ogni importo non versato.

### 2) SANZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP

Con la seguente tabella si espongono le modifiche apportate dal D.Lgs. 87/2024 in tema di sanzioni amministrative relative all'omissione e all'infedeltà delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, precisando che non opera più la maggiorazione di 1/3 per l'omessa o infedele dichiarazione di redditi esteri:

Violazione	Fino al 31/08/2024	Dal 01/09/2024
Dichiarazione omessa	Dal 120% al 240% (se non sono dovute imposte, si applica la sanzione non proporzionale da € 250 ad € 1.000).	120% (se non sono dovute imposte, si applica la sanzione non proporzionale da € 250 ad € 1.000, aumentabile fino al doppio se il soggetto è obbligato a tenere le scritture contabili).
Dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 90 giorni	Se la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore a 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, e comunque fin quando l'amministrazione finanziaria non inizia l'attività istruttoria, si applica la sanzione dal 60% al 120% (se non sono dovute imposte, si applica la sanzione non proporzionale da € 150 ad € 500).	Se la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore a 90 giorni ma entro i termini per l'accertamento, e comunque fin quando l'amministrazione finanziaria non inizia l'attività istruttoria, si applica la sanzione del 75% (se non sono dovute imposte, si applica la sanzione non proporzionale da € 250 ad € 1.000, aumentabile fino al doppio se il soggetto è obbligato a tenere le scritture contabili).
Dichiarazione infedele	Dal 90% al 180% - aumentata della metà in caso di utilizzo di documentazione falsa	70% con un minimo di € 150 - aumentata dalla metà al doppio in caso di utilizzo di documentazione



# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

	e in caso di operazioni inesistenti; - ridotta di 1/3 se la maggiore imposta o il maggior debito accertati sono inferiori al 3% dell'importo dichiarato e comunque non superiori ad € 30.000.	falsa e in caso di operazioni inesistenti; - ridotta di 1/3 se la maggiore imposta o il maggior debito accertati sono inferiori al 3% dell'importo dichiarato e comunque non superiori ad € 30.000.
Correzione della dichiarazione infedele mediante dichiarazione integrativa	Sanzione del 90% ridotta secondo la disciplina del ravvedimento operoso	Sanzione del 50% ridotta secondo la disciplina del ravvedimento operoso, con un minimo di € 150.

Con espresso riferimento a quest'ultimo punto, si precisa che resta ferma la riduzione della sanzione di 1/3 (46,67%) nel caso in cui venga presentata una dichiarazione integrativa a sfavore per correggere errori di competenza dei componenti reddituali o di applicazione del principio di cassa.

### 3) SANZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Le modifiche di cui al precedente punto si estendono anche alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta commesse a decorrere dal 01/09/2024, con le seguenti precisazioni:

- la sanzione minima per la dichiarazione infedele è di € 250;
- non opera più la riduzione da € 50 a € 25 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione nel caso in cui essa sia presentata con un ritardo superiore a 90 giorni ma entro il termine per la dichiarazione della presentazione relativo all'anno successivo.

### 4) SANZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Le modifiche di cui al punto 2) si applicano anche alle violazioni relative alla dichiarazione annuale IVA commesse a decorrere dal 01/09/2024, con le seguenti due ulteriori peculiarità legate alla particolare natura del tributo:



# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

- la maggiorazione della sanzione per infedele dichiarazione dalla metà al doppio in caso di utilizzo di fatture inesistenti colpisce l'acquirente che ha detratto l'IVA solo se viene provata la sua compartecipazione alla frode;
- la sanzione per la richiesta di rimborso del credito annuale IVA in assenza dei requisiti previsti dall'art. 30 del d.P.R. 633/1972 viene ridotta dal 30% al 25%.

Si precisa che la nuova sanzione del 70% prevista in caso di dichiarazione infedele IVA si applica anche alle violazioni commesse a decorrere dal 01/09/2024 relativamente alla documentazione e alla registrazione delle operazioni imponibili che incidono sulla liquidazione periodica del tributo (in caso contrario, si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000).

## 5) VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE ALL'IVA

Nella sottostante tabella vengono evidenziate le modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 471/1997 introdotte dal decreto di riforma in tema di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni soggette all'IVA commesse a decorrere dal 01/09/2024:

Violazione	Fino al 31/08/2024	Dal 01/09/2024
Omessa registrazione di operazioni attive imponibili	Dal 90% al 180% (se la violazione non incide sulla dichiarazione periodica, si applica la sanzione non proporzionale da € 250 ad € 2.000).	70% (se la violazione non incide sulla dichiarazione periodica, si applica la sanzione non proporzionale da € 250 ad € 2.000).
Omessa registrazione di operazioni attive non imponibili, esenti o soggette a <i>reverse charge</i>	Dal 5% al 10% del corrispettivo (se la violazione non incide sulla determinazione del reddito, si applica la sanzione non proporzionale da € 250 a € 2.000).	5% del corrispettivo (se la violazione non incide sulla determinazione del reddito, si applica la sanzione non proporzionale da € 250 a € 2.000).
Illegittima detrazione dell'IVA sugli acquisti	90%	70%



# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

Acquisto senza fattura o con fattura irregolare	100% dell'IVA con un minimo di € 250, a meno che il cessionario non effettui l'autofattura denuncia entro 4 mesi in caso di omissione o entro 30 giorni dalla registrazione in caso di irregolarità.	70% dell'IVA con un minimo di € 250, a meno che il cessionario non effettui apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate entro 90 giorni dall'emissione o irregolarità.
Omessa inversione contabile	Da € 50 a € 20.000	Da € 500/ a € 10.000

Inoltre, viene modificato l'art. 6, comma 6 del D.Lgs. 471/1997 prevedendo che, nel caso in cui il cedente addebiti l'IVA in fattura per operazioni esenti, non imponibili o non soggette oppure applichi un'aliquota superiore a quella corretta, il cessionario è punito con una sanzione amministrativa compresa tra € 250 ed € 10.000, fermo restando il suo diritto alla detrazione dell'imposta nei limiti dell'IVA effettivamente dovuta per la tipologia di transazione posta in essere.

## 6) VIOLAZIONI RELATIVE ALLE ESPORTAZIONI

Il D.Lgs. 87/2024 ha modificato anche l'art. 7 del D.Lgs. 471/1997 riguardante le sanzioni per le violazioni in tema di esportazioni.

In particolare, le nuove misure sanzionatorie per le violazioni commesse a decorrere dal 01/09/2024 sono le seguenti:

- il contribuente che emette fattura senza IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b del d.P.R. 633/1972, ovvero con trasporto della merce fuori dall'UE a cura del cessionario, viene punito con una sanzione pari al 50% dell'IVA non applicata (non più dal 50% al 100%) se il trasporto al di fuori dell'UE non avviene entro 90 giorni dalla consegna della merce al cessionario, a meno che il cedente non provveda a regolarizzare la fattura entro 30 giorni versando contestualmente l'imposta;
- il contribuente che emette fattura senza IVA ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del DL 746/7983 in assenza di dichiarazione d'intento o senza aver prima verificato telematicamente la presentazione della stessa all'Agenzia delle entrate da parte del cessionario è punito con la sanzione amministrativa pari al 70% dell'IVA applicabile (non più dal 100% al 200%), fermo restando l'obbligo di versare anche l'imposta dovuta. Alla medesima sanzione è soggetto anche il





# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

cessionario che rilascia la dichiarazione d'intento senza averne i requisiti o superando il cd. *plafond*;

- il contribuente che nelle fatture di esportazione o nelle dichiarazioni doganali indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali è punito con la sanzione amministrativa pari al 70% (non più dal 100% al 200%) dell'IVA che sarebbe stata applicata in caso di cessione domestica, calcolata sulla differenza tra i valori reali e quelli dichiarati (la sanzione non si applica se le differenze quantitative sono inferiori al 5%).

## 7) VIOLAZIONI RELATIVE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

La sanzione prevista dall'art. 11, comma 2-*quinquies* del D.Lgs. 471/1997 per l'omessa, tardiva o errata trasmissione dei corrispettivi giornalieri rimane di € 100 per ciascuna trasmissione omessa, tardiva o errata se la violazione non incide sulla liquidazione dell'IVA, ma, a decorrere dal 01/09/2024, viene introdotto un limite massimo della suddetta sanzione pari ad € 1.000 per ciascun trimestre.

## 8) SANZIONI ACCESSORIE

Viene modificato con efficacia decorrente dal 01/09/2024 l'art. 12 del D.Lgs. 471/1997 in tema di sanzioni amministrative accessorie a quelle pecuniarie, ovvero:

- a) interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco e revisore di società di capitali;
- b) interdizione dalla partecipazione a gare d'appalto;
- c) interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni ed autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo (o loro sospensione);
- d) sospensione dall'esercizio di attività d'impresa o lavoro autonomo per le quali non sono previste specifiche licenze o autorizzazioni.

In particolare, nella tabella sottostante viene rappresentato il confronto tra la disciplina previgente e quella attuale, caratterizzata dall'eliminazione dei riferimenti ai minimi edittali) inerente alle sanzioni accessorie irrogabili ai contribuenti inflitti da sanzioni pecuniarie di rilevante entità:

Entità sanzione pecuniaria	Durata sanzioni accessorie fino al 31/08/2024	Durata sanzioni accessorie dal 01/09/2024
Compresa tra € 50.001 e € 100.000	Da 1 a 3 mesi se la sanzione minima prevista per la violazione più grave è compresa tra € 40.000 ed € 80.000	Da 3 a 6 mesi



# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

Superiore a € 100.000	Elevabile fino a 6 mesi se la sanzione minima prevista per la violazione più grave è superiore a € 80.000	Elevabile fino a 12 mesi

Inoltre, si precisa che, per i contribuenti a cui è stata accertata definitivamente una violazione della stessa indole nei 3 anni precedenti alla commissione della nuova violazione, le soglie minime di irrogazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà.

## MODIFICHE AL D.LGS. N. 472/1997 IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Anche le modifiche apportate al D.Lgs. 472/1997, tra le quali assume particolare rilevanza la revisione dell'istituto del ravvedimento operoso, diverranno efficaci a partire dal 01/09/2024.

### 1) CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

Ferma restando la previsione secondo cui non sono punibili le violazioni meramente formali, ovvero quelle che non arrecano pregiudizi economici all'erario né ostacolano i controlli dell'amministrazione finanziaria, all'art. 6 del D.Lgs. 472/1997 viene aggiunto il nuovo comma 5-ter, il quale stabilisce che non è sanzionabile il contribuente che, dopo aver commesso una violazione in obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma, si corregge presentando una dichiarazione integrativa entro 60 giorni dall'emanazione di circolari interpretative, circolari applicative o consulenze giuridiche da parte dell'amministrazione finanziaria.

### 2) RECIDIVA E MANIFESTA SPROPORZIONE

Vengono così modificati i commi 3 e 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/1997:

- la sanzione irrogabile è aumentata fino al doppio (non più fino alla metà) se il contribuente commette la medesima violazione oggetto di un atto impositivo divenuto definitivo nei 3 anni precedenti, qualora non provveda a ravvedersi o ad aderire al PVC;
- qualora si verifichi una manifesta sproporzione tra la violazione commessa e la sanzione irrogabile, quest'ultima può essere ridotta fino ad 1/4 (non più fino alla metà) della misura prevista; al contrario, se la violazione commessa risulta particolarmente grave in ragione della condotta del



# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

contribuente, della sua personalità e delle sue condizioni socio-economiche, la sanzione irrogabile può essere aumentata fino alla metà.

### 3) RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 subisce delle modifiche per effetto dell'introduzione dell'adesione integrale al PVC e del nuovo "schema d'atto" con il quale l'amministrazione finanziaria adempie all'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo:

Riduzione della sanzione	Fino al 31/08/2024	Dal 01/09/2024
1/10 del minimo	Versamento eseguito con un ritardo $\leq$ 30 giorni	Versamento eseguito con un ritardo $\leq$ 30 giorni
1/9 del minimo	Regolarizzazione entro 90 giorni dalla violazione	Regolarizzazione entro 90 giorni dalla violazione
1/8 del minimo	Regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	Regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione
1/7 del minimo	Regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	Regolarizzazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione
1/6 del minimo	Regolarizzazione entro la notifica del PVC	Regolarizzazione in seguito alla comunicazione dello schema d'atto non preceduto da PVC
1/5 del minimo	Regolarizzazione successiva alla notifica del PVC	Regolarizzazione successiva alla notifica del PVC
1/4 del minimo	Non prevista	Regolarizzazione entro la notifica dello schema d'atto preceduto dal PVC



# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

Una delle novità più rilevanti del decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario riguarda l'estensione della possibilità di applicare il cumulo giuridico anche in sede di ravvedimento operoso (art. 12, comma 8 del D.Lgs. n. 472/1997).

In particolare, se il contribuente con una sola azione viola più disposizioni oppure commette in progressione la medesima violazione, separatamente per ciascun tributo e ciascun periodo d'imposta, la sanzione unica viene determinata prendendo la sanzione per la violazione più grave aumentata di un quarto e poi ridotta in ragione del tempo trascorso tra la prima violazione e il ravvedimento.

## MODIFICHE ALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO, DI SUCCESSIONE E DI DONAZIONE

Vengono ridotte le sanzioni per le violazioni rilevanti ai fini dell'imposta di registro, di successione e di donazione commesse a partire dal 01/09/2024.

### 1) IMPOSTA DI REGISTRO

Nella seguente tabella vengono evidenziate le modifiche apportate agli artt. 69, 71 e 72 del d.P.R. 131/1986:

Violazione	Fino al 31/08/2024	Dal 01/09/2024
Omessa registrazione di atti soggetti ad imposta di registro	Dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, ridotta alla metà con un minimo di 200 € se la registrazione avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni	120% dell'imposta, ridotta al 45% se la registrazione avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni
Valore accertato degli immobili e delle aziende ridotto di 1/4 superiore a quello dichiarato nell'atto	Dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta	70% della maggiore imposta dovuta
Occultazione di corrispettivo	Dal 120% al 240% della maggiore imposta dovuta	120% della maggiore imposta dovuta



# STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

## 2) IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Nella seguente tabella vengono evidenziate le modifiche apportate agli artt. 50 e 51 del D.Lgs. 346/1990:

Violazione	Fino al 31/08/2024	Dal 01/09/2024
Dichiarazione omessa	Dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, ridotta alla metà se la presentazione avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni; se non sono dovute imposte, si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 1.000 (da € 150 a € 500 in caso di ritardo non superiore a 30 giorni)	120% dell'imposta dovuta, ridotta al 45% se la presentazione avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni; se non sono dovute imposte, si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 1.000 (da € 150 a € 500 in caso di ritardo non superiore a 30 giorni)
Dichiarazione infedele	Dal 100% al 200%	80%

*Restando come sempre a disposizione per ogni necessità di confronto e chiarimento, lo Studio Zambello Vi porge i migliori saluti.*